

STATUTO

EQUITA' URBANA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAORMINA ME CORSO UMBERTO
217

Numero REA: ME - 266281

Codice fiscale: 03873130839

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

obiettivi unicamente perseguibili attraverso un'organizzazione del servizio modellata sulle esigenze, per un verso, dell'ente territoriale a massimizzare il riscosso ed efficientare i tempi di riscossione e per altro verso, del contribuente, anche sul presupposto che con la diminuzione generale del tax gap e la tempestività di riscossione dei vari tributi, potrà ottenere la restituzione di servizi più ampi ed efficienti e non per ultima, anche la possibilità dell'ente impositore di rimodulare l'imposizione in relazione ai maggiori incassi nella direzione di una possibile riduzione del carico tributario;

ART. 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali anche extratributarie e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale anche tramite le attività di seguito indicate:

a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti alle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;

b) gestione diretta dell'attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con lo svolgimento di tutte le attività connesse e/o propedeutiche e/o complementari, nessuna esclusa;

c) attività necessaria all'insinuazione nelle procedure concorsuali a tutela dell'Ente;

d) eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie di pertinenza dell'ente locale, comprese tutte le attività riguardanti la predisposizione di rendicontazioni e/o certificazioni previste dalla normativa o comunque richieste da altre amministrazioni, enti o organismi di controllo;


2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere definiti unilateralmente da parte dei Soci Pubblici sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolgerà in regime di affidamento diretto (cosiddetto "in house providing") nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. Le attività svolte per l'Ente locale socio ed affidate alla Società devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società a norma dell'art. 52 comma V lett. b) n.3 del DLGS 446/97.

4. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

Antonio De Luigi

2 *Antonio De Luigi*



5. La Società potrà svolgere le attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle vietate dalla legge o riservate a soggetti diversi dalla società.

6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

8. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 5 - RAPPORTO TRA SOCIETA' E SOCI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I servizi rientranti nell'oggetto sociale, fermo restando gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa vigente per le ipotesi di affidamento diretto, sono affidati sulla base di un regolare contratto di servizio redatto ai sensi di legge.

La Società garantisce la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi, assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardano tramite la creazione di un apposito ufficio di relazioni con il pubblico, e il confronto permanente con l'amministrazione.

La Società è tenuta ad adempiere tutti gli obblighi normativi in materia di trasparenza secondo quanto indicato al successivo art. 26.

ART. 6 – DURATA

La durata della Società è stabilita in anni 30 (trenta) fino al 31 dicembre 2055. Per l'eventuale scioglimento e proroga si applicano le disposizioni codicistiche e delle leggi speciali in materia.

ART. 7 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci pubblici, per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti, è quello risultante dal libro dei soci.

All'assunzione dello status di socio ogni socio deve indicare il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. È onere dei soci comunicare ogni eventuale variazione.

Roberto De Luigi

Roberto De Luigi



Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate ai soci tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

ART. 8 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 500.000,00 cinquecentomila/00 interamente sottoscritto e versato, ed è diviso in numero di cinquantamila azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna. Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico unico che, in nessun caso, può cedere le proprie azioni a soggetti privati. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di denaro, anche di beni materiali ed immateriali, diritti, crediti e partecipazioni, e comunque di ogni altro bene suscettibile di valutazione economica.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative in materia vigenti.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Nel caso di aumento di capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

ART. 9 - AZIONI

Le azioni sono nominative e indivisibili e la titolarità di ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia, o in godimento. Lo stato di socio e il loro domicilio risulta unicamente dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.


ART. 10 - TRASFERIMENTI - PRELAZIONI

Le partecipazioni azionarie sono intrasferibili nei confronti dei soggetti privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un 'controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI

Roberto de Luigi

Federico...



La Società può emettere obbligazioni convertibili esclusivamente nei confronti del Socio pubblico e non convertibili anche nei confronti dei soggetti privati. Le emissioni sono consentite nel rispetto degli articoli 2410 e ss. del Codice civile, previa approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e in conformità agli indirizzi emanati dall'Ente proprietario.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- 3) il Direttore Generale.
- 4) il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata esclusivamente ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati una remunerazione superiore al limite massimo consentito per legge.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dagli Enti Pubblici che abbiano assunto lo status di socio. Il Socio partecipa all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente di appartenenza.

Il Socio può farsi rappresentare, con delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un mandatario munito di procura speciale, purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge. L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, è convocata anche fuori della sede sociale, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice civile, a cura dell'organo amministrativo.

Roberto De Luigi

5

Julio Fara



L'avviso di convocazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Taormina e sul sito aziendale o in alternativa su un quotidiano, liberamente scelto dal C.d.A., tra "La Gazzetta del Sud" di Messina, il "Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Sicilia" di Catania, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i diversi termini e/o le diverse modalità di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In deroga al comma precedente, l'organo amministrativo potrà provvedere comunque ad inviare al Socio Unico posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e le altre menzioni richieste dalla legge. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, e in ogni caso, non oltre trenta giorni della medesima. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dai successivi artt. 15 e 16 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla prima, mediante nuovo avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dall'art. 2366 del Codice civile.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio presente la cui partecipazione sociale sia più risalente nel tempo o da un soggetto nominato a maggioranza dai soci presenti. L'Assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e

Roberto de Luca

Roberto de Luca



delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario.



I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica per due anni presso la sede sociale. Le modalità di votazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale nei limiti fissati dalla normativa vigente;
- delibera sull'intrapresa di azioni di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione di cui all'art. 26 del presente statuto, nel rispetto della normativa sugli affidamenti degli incarichi a soggetti esterni, fissando il relativo compenso nei limiti di legge;
- delibera, ex art. 2446, comma 1, del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti previsti dall'art. 23 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta dal Socio pubblico unico a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.



La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori. Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, può essere convocata, in ogni caso entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero detta convocazione sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare per cui, sia in prima sia in seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del Socio Pubblico unico.


Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, comma 2, lett. b);
- sull'emissione di obbligazioni convertibili nei confronti del solo Socio Pubblico;
- sullo scioglimento della Società;
- sulla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- sulla trasformazione della società;
- sullo scioglimento anticipato;
- sulla proroga della durata;
- sulla revoca dello stato di liquidazione;
- sul trasferimento della sede sociale all'estero;
- sulle materie espressamente previste dall'art. 25 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico;
- su quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare per cui, sia in prima sia in seconda

Roberto de Luca

Roberto de Luca



convocazione, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del Socio Pubblico.

Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione secondo il sistema tradizionale o da un Amministratore Unico. In tale ipotesi, le disposizioni del presente statuto di cui agli artt. 20, 21, 22 nonché quelle concernenti il Consiglio di Amministrazione si applicano all'Amministratore Unico ove compatibili con la natura monocratica del predetto organo.

Fatte salve eventuali maggiori limitazioni di legge in materia di composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto della complessità organizzativa della stessa e del settore di attività in cui opera, è formato dal numero massimo di tre componenti, ivi compreso il Presidente, eletti, salvo quanto previsto al successivo comma secondo, dall'Assemblea, anche tra non soci e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa, per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende Pubbliche o private. Restano ferme le disposizioni normative in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, non possono, in ogni caso, eccedere il numero massimo consentito dalla legge.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme alle previsioni legislative che disciplinano la stessa.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30.11.2012, n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2011, n.120, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti per legge o da specifiche disposizioni normative in materia. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge all'epoca vigenti. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

Il primo Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è quello previsto nell'atto costitutivo unilaterale della Società. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Roberto de Luigi

9

Presidente



La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

I nuovi Amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Deve subito convocarsi d'urgenza l'Assemblea, per la nomina dei nuovi Amministratori.

Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria Amministrazione.

Il compenso annuale dell'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina e non può, in nessun caso, superare il limite massimo di importo stabilito dalla normativa in materia. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, ove previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo della Società. Qualora venga attribuita una parte variabile della retribuzione commisurata ai risultati di esercizio, nei limiti e alle condizioni di legge, la stessa non può essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.


I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2383, c. 3, del Codice Civile, possono essere revocati dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Su espressa richiesta dei rappresentanti dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per sottoporre alla votazione della stessa l'ordine del giorno relativo alla revoca di uno o più amministratori. L'approvazione della revoca da parte dell'assemblea dei soci comporta la decadenza immediata dell'amministratore revocato.

Art. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roberto de Luigi

Alessandro



Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina un segretario che può essere estraneo alla Società.

Dalle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente o chi ne fa le veci e dal segretario.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390.

Art. 20 - POTERI E OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria e straordinaria, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 25 dello Statuto in aggiunta a quelli ordinariamente attribuiti dal diritto societario, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico.


Nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione della assemblea ordinaria, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, determinandone i poteri senza ulteriori compensi.

Viene fatta comunque salva l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha competenza in merito a:

- elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- presa d'atto della stipula ed entrata in vigore dei CCNL ed approvazione degli accordi integrativi aziendali nonché della conseguente copertura di spesa che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo formulati dal Socio Pubblico o previsti dalla legge;
- licenziamento del personale per motivi disciplinari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- elaborazione delle proposte concernenti i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli azionisti.

Belinda de Luca
11

Quarta



- proposte concernenti il piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo e strumenti equivalenti afferenti alla politica generale degli investimenti aziendali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti;
- assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'azienda ad eccezione delle operazioni di importo superiore a 100.000 (centomila) euro o di importo inferiore dalle quali possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio e che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea;
- proposte in materia di pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti alle politiche del personale, da formulare nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo.

Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere a ciò delegato oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio.


Devono, tuttavia, essere assunte col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti l'approvazione delle proposte relative ai programmi annuali e pluriennali nonché al budget annuale per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, e dei contratti di servizio.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica, dal Comitato esecutivo o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta anche a mezzo del servizio postale, per telegramma, telefax o per e-mail, spediti almeno 24 ore prima.

Luca De Luca
12

[Signature]



Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

La convocazione indica gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video. In tal caso, devono essere assicurate, comunque:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società, il Socio Pubblico e gli Enti pubblici Istituzionali nonché di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.


Il Vicepresidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza.

Art. 22-DIRETTORE GENERALE

Nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni, l'Assemblea ordinaria può nominare un Direttore Generale, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non

Deliberato in luogo
13

Presidente



deve superare il trattamento economico del Segretario Comunale del Comune di Taormina,.


Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

A tal fine:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- sottopone ai Consiglio di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;
- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;
- esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
- rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;
- provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;
- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

Luca De Luca
14

Luca De Luca



In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati da un Vice Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti in organico. In caso di vacanza del posto di Direttore Generale e fino alla copertura dello stesso, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce quale delle funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e quali devolute alla competenza del Vice Direttore Generale.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale esterni senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali.

Il Direttore Generale può essere anche fornito in distacco o comando dal Comune o da altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito all'Ente costituente; l'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche a un soggetto già titolare del medesimo incarico in forza ad altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito al Comune o ad un soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Generale presso Aziende società o enti con le medesime finalità statutarie.

TITOLO IV VIGILANZA, BILANCIO UTILI

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso il numero dei componenti del collegio sindacale non può superare limite massimo previsto dalle leggi in materia.


I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge o da specifiche disposizioni normative in materia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla legge.

Il primo Collegio Sindacale è quello previsto dall'atto costitutivo unilaterale della Società.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

Roberto de Luca
15

Roberto de Luca


organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Per il Collegio Sindacale, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità, di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi, di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni del Codice civile nonché le disposizioni normative in materia.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti di legge e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia.

Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, qualora previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale della Società.

ART. 24 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il Socio pubblico esercita nei confronti della Società un controllo strategico, gestionale, economico e finanziario analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, attraverso il riconoscimento allo stesso di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'organo assembleare.

Il Socio pubblico, attraverso i propri strumenti di programmazione, definisce preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico, finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi deliberati dall'Ente proprietario secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati.


Ai fini del "controllo analogo" il Socio pubblico dovrà dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato, a rilevare (controllo proprietario) i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; la regolare esecuzione dei contratti di servizio e il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi appartengono invece al controllo manageriale, svolto dall'Ente proprietario attraverso strutture diverse da quella titolare del controllo proprietario, competenti per materia sul servizio affidato e sui rapporti di committenza. In particolare, la Società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale, corredato da apposita relazione del Consiglio di Amministrazione, contiene gli obiettivi di gestione che si intendono perseguire, indicando in relazione a ciascuno di essi le linee di sviluppo delle diverse attività.

Il programma annuale degli investimenti nel quale devono essere riportate, per ciascuna linea di intervento ed in conformità al programma pluriennale, la spesa prevista per l'esercizio di riferimento e le relative modalità di copertura finanziaria. La

Alberto M. Luzzi
16

Alberto M. Luzzi



previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile. Il prospetto di previsione finanziaria è redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma pluriennale ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, con l'indicazione degli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento nonché dei costi e dei ricavi di gestione riportati distintamente per ciascun esercizio. Esso è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale.

I programmi annuale e pluriennale sono disaggregati ed articolati, altresì, per aree strategiche d'affari o per servizi, al fine di favorire l'attività di controllo concomitante ed a consuntivo del socio pubblico per singoli settori di intervento.

I programmi annuale e pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e trasmessi senza indugio al Socio pubblico. Gli amministratori convocano entro il 31 dicembre successivo l'Assemblea per la relativa approvazione.

Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo precedente e in conformità alle modalità operative indicate dal Socio pubblico, quest'ultimo effettua un monitoraggio periodico sull'andamento della Società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari aventi riflessi sul proprio bilancio.


I risultati complessivi della gestione del Socio Pubblico e della Società sono rilevati mediante il bilancio consolidato secondo le determinazioni e le direttive impartite dall'Ente proprietario.

L'assemblea ordinaria, oltre alle competenze riportate nell'art.15 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

- piani programmi annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo ed equivalenti afferenti alla politica generale degli investimenti aziendali;
- decisioni relative alla assunzione di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti;
- pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti alle politiche del personale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;
- definizione degli assetti macro-organizzativi e correlato organigramma;

Roberto De Luigi

Antonio De Luigi



- nomina del Direttore Generale, nel rispetto delle modalità e limitazioni previste all'art. 22 del presente Statuto;

- operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia di cui al sesto capoverso dell'art. 4 del presente Statuto, ed ogni altra operazione societaria;

- assunzione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamento di importo superiore a 100.000 (centomila) euro o, di importo inferiore, qualora da dette operazioni possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio.

L'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre alle competenze riportate nell'art. 15 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

- proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge;

- emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;


Gli atti indicati di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti nonché le loro variazioni dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione al socio pubblico ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il contratto di servizio, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto, prevede gli standard ed i parametri di qualità e di quantità dei servizi affidati, nonché i meccanismi, i sistemi e le modalità di controllo da parte del Socio pubblico committente in ordine alla osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società affidataria. A tal fine, il Socio Pubblico esercita autonomi poteri ispettivi diretti e concreti sulla attività gestionale della Società. Gli stessi verranno esercitati mediante le competenti strutture degli enti controllanti che a tale scopo, salvo preavviso di 10 giorni, avranno accesso ai documenti e, laddove ritenuto opportuno, potranno eseguire visite nei luoghi di produzione.

Fatto salvo l'esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Unico di cui al presente articolo, ai sensi del D.lgs. n. 175 del 2016, art. 6, comma 3, lettera b, la Società, in considerazione ed in funzione della propria complessità e dimensione organizzativa, integra gli strumenti di governo societario mediante:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno adeguato rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con le strutture di controllo del Socio Pubblico,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Roberto de Luca". To the right of the signature is a circular official stamp or seal, partially obscured by the signature. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

riscontrando tempestivamente le richieste da queste provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e sulla efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Direttore Generale, predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Detta relazione dovrà indicare gli strumenti di governo societario adottati tra quelli riportati alle precedenti lettere a), b) c) e d) nonché le ragioni dell'eventuale mancata adozione degli stessi. Nella relazione vengono altresì illustrati specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tutte le disposizioni del presente articolo devono intendersi riferite singolarmente e collettivamente ad eventuali nuovi soci entranti.

Art. 25- CONTROLLO RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE



La Società è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente controllante a seguito di specifica richiesta motivata del Direttore Generale e detta autorizzazione verrà richiamata nel provvedimento di spesa.

La Società è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al più rigoroso contrasto preventivo al sorgere di fenomeni corruttivi interni ed all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi.

Il Socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

Il Direttore Generale della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dal Socio Pubblico ai fini del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.

ART. 26 - CONTROLLO SOCIALE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE AZIENDALE



La Società è tenuta a strutturare ed a regolamentare al proprio interno adeguati strumenti volti a favorire ed incrementare la partecipazione degli utenti e dei propri dipendenti all'attività di gestione, al fine di garantire forme diffuse di controllo sociale rispetto agli standard quali-quantitativi dei servizi resi alla collettività e di assicurare ai cittadini una tutela di natura risarcitoria efficace a fronte di disservizi.

Al tale fine, la Società si dota di una Carta di qualità dei servizi che costituisce un addendum integrante e sostanziale del contratto di servizio di cui all'art. 5 del presente statuto, vincolando in tal modo il soggetto gestore alla scrupolosa osservanza di quanto nella stessa contenuto.

La Carta di qualità dei servizi e il suo inserimento formale all'interno del contratto di servizio costituiscono i presupposti giuridico-fattuali su cui fondare:


- virtuosi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente Socio Pubblico, la Società e i cittadini, finalizzati alla implementazione ed al miglioramento dei servizi nonché alla salvaguardia dei parametri e degli standard contrattualmente previsti;
- precisi obblighi del soggetto gestore nei confronti dell'utenza servita;
- il conseguente riconoscimento in capo al cittadino-utente di veri e propri diritti soggettivi perfetti, giuridicamente protetti non soltanto dai rimedi ordinati, generali e giudiziari (nullità, risarcimento danni), ma, soprattutto, da rimedi speciali, più veloci e meno costosi, di tipo preventivo e alternativo ovvero mediante la previsione di efficaci meccanismi di tutela in forma specifica, quali rimborsi, indennizzi, penali, abbuoni su future prestazioni, etc., idonei a compensare direttamente e in misura adeguata l'utente del disservizio subito.

Il 'controllo sociale' si realizza anche attraverso l'accesso civico introdotto dal T.U. sulla trasparenza ed altre forme di consultazione da parte della Società nei confronti delle associazioni di categoria rappresentative degli utenti. La Società garantisce il 'controllo sociale' sulla qualità dei servizi erogati e promuove il miglioramento continuo degli standard qualitativi e quantitativi offerti anche mediante il coinvolgimento propulsivo dei propri dipendenti nei processi decisionali afferenti all'attività produttiva e la gestione caratteristica d'impresa.

A tal fine, la Società, mediante apposita regolamentazione interna da recepire in sede di stipula dei contratti aziendali decentrati integrativi, prevede, ove non diversamente stabilito dalla contrattazione nazionale di settore, appositi istituti partecipativi, procedure o meccanismi premiali/incentivanti volti a favorire l'intervento attivo dei lavoratori sulle decisioni aziendali che abbiano ricadute dirette o indirette sulla qualità o sulla quantità dei servizi offerti alla collettività ovvero sulle relative modalità di produzione e/o di erogazione; allo scopo preciso di garantire i livelli standard previsti

Decreto del 20

Luca...



dalla Carta dei Servizi e di prevenire possibili disservizi a danno dell'utenza attraverso la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del capitale umano.

I predetti strumenti di controllo sociale e di partecipazione alla gestione aziendale si integrano sinergicamente con l'attività di verifica del Socio pubblico affidante sul rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio di cui all'art. 5 del presente statuto e con il correlato obbligo della Società gerente di fornire il servizio secondo le modalità contrattualmente concordate, rispondendo, in caso di inadempimento, secondo le normali regole di responsabilità contrattuale ovvero mediante l'applicazione delle sanzioni regolate dal contratto stesso.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - BILANCIO

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Società e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. L'esercizio sociale ha inizio l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea ordinaria dei soci, per la sua approvazione.

Il bilancio della Società dovrà anche riportare una disaggregazione dei dati economico-finanziari al fine di rappresentare le principali grandezze intermedie e i risultati finali per aree strategiche d'affari o servizi.


Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e corrispondentemente può essere elevato il termine per la convocazione della relativa

Assemblea. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve specificare i motivi del rinvio con apposita delibera o con atto equipollente conoscibile al Socio unico prima della scadenza del termine ordinario. Gli Amministratori inoltre devono segnalare i motivi della dilazione nella relazione sulla gestione.

Art. 28 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento), da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e quanto altro necessario per gli altri accantonamenti di legge, oltre che i compensi stabiliti in favore degli Amministratori, sarà distribuito a favore del Socio

Luca De Luca
Luca De Luca



Unico Pubblico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla legge in materia.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 29 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte, a scelta dell'assemblea dei soci, di un Revisore Contabile o di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e scelta secondo criteri di trasparenza e mediante procedure ad evidenza pubblica previste in materia di conferimento di incarichi esterni dall'Ente Proprietario.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del d.p.r. sopra menzionato. Il primo soggetto incaricato della revisione contabile è quello previsto dall'atto costitutivo unilaterale della Società. Ai fini della certificazione il bilancio di esercizio della Società deve essere trasmesso al revisore contabile o alla Società di revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discutere.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO E RECESSO

Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni. Il diritto di recesso è esercitato nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a) g) dell'articolo 2437 c.c. e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis e ss.

La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta agli amministratori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.


La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze di legge.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Roberto De Luigi

22

Roberto De Luigi




Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i Liquidatori, sono rimesse alla cognizione del Giudice ordinario funzionalmente e territorialmente competente.

Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti.

Delibera del Consiglio

Giuseppe Foa



23

Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.